



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 10/2018 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro i tesserati:

- **Sig. FRANCESCO LA PORTA,** [REDACTED] **tesserato Fibus n. FB01A274;**
- **Sig. CALOGERO BORSELLINO,** [REDACTED] **tessera FIBIS n. FB63A172;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 11 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, come indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 23.04.2018 a firma del delegato del Comitato Provinciale di Agrigento, Sig. Pietro Musso, il quale affermava di aver ricevuto la confessione del Sig. La Porta circa un accordo tra quest'ultimo e il Sig. Borsellino per alterare il risultato dell'incontro tra i due (svoltosi in data 21.4.2018 presso il C.S.B. Massè di Ribera), incontro poi vinto dal secondo a scapito del primo.

All'udienza del 10 settembre 2018 nessuno è comparso, ma entrambi gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno, altresì, allegato dichiarazioni testimoniali.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di 6 mesi e una ammenda di € 50,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti non possa dirsi provata la responsabilità degli incolpati per la violazione contestata.

Invero l'accusa di aver volontariamente e fraudolentemente alterato il risultato di un incontro (peraltro, nella fattispecie, la finalissima della poule finale di seconda categoria) attiene ad un fatto molto grave che merita un accertamento rigoroso.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, l'unico elemento su cui si fonda l'addebito disciplinare è rappresentato dalle dichiarazioni del Sig. MUSSO che rappresenta la confessione di uno dei due tesserati incolpati (il Sig. LA PORTA), il quale avrebbe reso noto l'accordo tra i due finalisti.

A fronte di ciò, d'altro conto, vi è, non solo la secca smentita dello stesso LA PORTA e di BORSELLINO, ma anche le dichiarazioni dei Sigg.ri GAGLIANO, CIRAFISI, CONIGLIO e NOCERA.

Pur ritenendo che i testimoni indicati delle difese raccontano nulla di più che le proprie percezioni (che dunque possono essere corrette o errate), non può non considerarsi che il racconto *de relato* del Sig. MUSSO non trova conferma da parte della fonte diretta (nonchè incolpato) e nessun altro soggetto che abbia direttamente partecipato all'incontro (BORSELLINO) o anche solo assistito allo stesso.

Peraltro, se anche fossero confermate le dichiarazioni di LA PORTA (si ribadisce che allo stato tale conferma non emerge da alcuna parte) in ogni caso le stesse potrebbero essere non veritiere e, pertanto, non sarebbero da sole idonee ad accertare l'accordo illecito.

PQM

Il Tribunale Federale

ritenuta non provata la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, assolve gli incolpati FRANCESCO LA PORTA e CALOGERO BORSELLINO

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 10 settembre 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Hilocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bionta

Avv. Antonio Matera



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE AVVISO DI DEFERIMENTO PER IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 10/2018 Rg. Procura FIBIS.

La Procura Federale della FIBIS, in persona dell'avv. Massimiliano Cané, letti gli atti d'indagine e l'esposto del 23.4.18 a firma del delegato Comitato Provinciale di Agrigento Sig. Pietro Musso, nei confronti dei tesserati sigg.rrr FRANCESCO LA PORTA, [redacted] e CALOGERO BORSELLINO [redacted] entrambi tesserati FIBIS, espone quanto di seguito accertato, comunicando agli interessati di aver concluso le indagini in ordine ai fatti denunciati.

In occasione della finalissima della poule finale di seconda categoria presso il csb il Masse' di Ribera (AG) del 21.4.18 entrambi i tesserati si rendevano responsabili dell'illecito sportivo rilevante ex art. 11 nuovo regolamento di giustizia FIBIS (primo comma) compiendo, in base alle dichiarazioni confessorie del sig. La Porta, atti idonei ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara in esame, che in effetti si concludeva con la vittoria del sig. Borsellino.

La condotta sopra descritta ha comportato l'apertura nei confronti dei tesserati di un procedimento disciplinare per le violazioni citate del regolamento di giustizia FIBIS vigente. In conseguenza di quanto sopra enucleato, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, DEFERISCE i tesserati destinatari della presente, per le incolpazioni in atti davanti al Tribunale federale e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Si notifici ai tesserati incolpati.
Bologna, il 11/06/2018
La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané

*Per il Sig. LA PORTA Francesco
si è effettuato il processo not. fine:
per il tesserato c/o difensore
produca (PEC) e per il tesserato
in proprio.*